

# REGOLAMENTO DEL XXIX SINODO DIOCESANO DI BRESCIA

## PREMESSA

L'ordinato svolgimento delle sessioni del XXIX sinodo diocesano di Brescia esige un Regolamento che precisi i compiti e garantisca a tutti una fruttuosa partecipazione.

Su proposta della Commissione preparatoria del sinodo è stato predisposto il seguente Regolamento.

## IL SINODO DIOCESANO

### Art. 1

“Il sinodo diocesano è l'assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana” [cfr. can. 460].

## L'ASSEMBLEA SINODALE

### Art. 2

L'Assemblea del XXIX sinodo diocesano di Brescia è composta da tutti i membri recensiti in un apposito Decreto Vescovile.

Tutti i membri godono dei medesimi diritti e sono tenuti agli stessi doveri.

### Art. 3

I membri dell'Assemblea, in forza della dichiarata disponibilità e soprattutto del giuramento prestato “*de munere fideliter adimplendo*”, sono tenuti a partecipare alle sessioni del sinodo dall'inizio alla fine. Eventuali assenze, dovute a causa di forza maggiore, dovranno essere notificate alla Segreteria per iscritto e motivate.

### Art. 4

Le sedute dell'Assemblea sinodale sono pubbliche e verranno tenute secondo un apposito calendario.

## ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ASSEMBLEA SINODALE

### Art. 5

Organi del sinodo sono:

- la *Presidenza*;
- la *Segreteria Generale*;
- la *Commissione di coordinamento*;
- la *Commissione arbitrale*.



## Art. 6

Il Vescovo è il naturale *Presidente* dell'Assemblea sinodale, mentre la Vicepresidenza è affidata al Vicario Generale. Si affiancano poi quattro Sinodali nominati dal Vescovo come *Moderatori* dell'Assemblea. Questi costituiscono la *Presidenza*. Alla Presidenza competono la programmazione e la direzione di tutti i lavori dell'assise sinodale ed il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi sinodali.

I quattro *Moderatori* si alternano:

- nel regolare il dibattito e nel vigilare sui tempi di intervento dei singoli Sinodali secondo quanto previsto all'art. 11;
- nel presiedere l'ordinato svolgimento delle votazioni in vista dell'approvazione del "documento finale".

## Art. 7

La *Segreteria Generale* ha il compito di:

- ricevere i documenti e le richieste di intervento durante le sessioni sinodali passandole ai Moderatori;
- curare la diffusione dei documenti necessari all'ordinato svolgimento dei lavori;
- curare la redazione dei verbali delle sessioni sinodali;
- eseguire i lavori correnti di segreteria;
- curare i servizi logistici;
- curare i momenti di preghiera.

La Segreteria Generale è nominata dal Vescovo e fa capo ad un coordinatore, nominato dal Vescovo.

Alla Segreteria si affianca un ufficio stampa, con il compito di informare l'opinione pubblica sui lavori del Sinodo.

## Art. 8

La *Commissione di coordinamento* è composta da otto Sinodali nominati dal Vescovo: un Presidente e sette membri.

Compiti della Commissione di coordinamento sono:

- raccogliere gli interventi scritti e orali sul "testo-base di lavoro" (*instrumentum laboris*) proposti durante le sessioni sinodali;
- presentare per l'approvazione la "bozza di documento finale" arricchito dai contributi degli interventi;
- curare lo scrutinio delle schede per la votazione del "documento finale".

Tra una sessione e l'altra la Commissione continuerà il lavoro prendendo in esame gli interventi orali proposti in Assemblea e gli interventi scritti presentati in Segreteria, rielaborando così il "testo-base di lavoro" (*instrumentum laboris*) in modo da giungere al "documento finale".

## Art. 9

La *Commissione arbitrale* è composta da tre sinodali nominati dal Vescovo: un presidente e due membri. La Commissione ha il compito di intervenire circa eventuali controversie sull'interpretazione del regolamento.

## SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL SINODO

### Art. 10

Nell'Assemblea sinodale si procede in questo modo:

A) Nella prima sessione:

- un membro della Commissione di coordinamento presenta ai Sinodali il "testo-base di lavoro" (*instrumentum laboris*);



- ai Sinodali viene data la possibilità di intervenire, in forma orale o scritta, sul testo dell'*instrumentum laboris* (sia sullo schema globalmente inteso come pure sulle singole parti);
- alla luce delle osservazioni, scritte o orali, il Presidente della Commissione di coordinamento elabora un indice schematico del "documento finale" e lo sottopone alla votazione dei Sinodali;
- nel caso che tale indice ottenga il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto al voto, viene consegnato alla Commissione di coordinamento perché elabori la "bozza del documento finale".

B) Nella seconda sessione:

- un membro della Commissione di coordinamento presenta ai Sinodali la "bozza del documento finale" elaborato sulla base dello schema approvato nella prima sessione;
- ai Sinodali viene data la possibilità di intervenire, in forma scritta od orale, sui singoli capitoli di tale "bozza";
- alla luce delle osservazioni la Commissione di coordinamento elabora il "testo finale";
- il testo finale viene sottoposto a votazione in questo modo: i singoli capitoli per alzata di mano; l'intero documento in forma scritta.

### Art. 11

Tutti i Sinodali hanno diritto di proporre interventi relativi al "testo-base di lavoro" (*instrumentum laboris*) e alla "bozza del documento finale".

Gli interventi possono essere scritti o orali: quelli scritti vengono consegnati in Segreteria sia in cartaceo che (preferibilmente) in versione informatica; gli interventi orali, invece, vanno richiesti su apposito modulo alla Segreteria almeno mezz'ora prima dell'inizio della sessione sinodale e possono durare non più di tre minuti. Ad ogni Sinodale è data facoltà di intervenire in ogni sessione una sola volta. Il testo dell'intervento orale va in ogni caso steso in forma cartacea o in versione informatica e consegnato alla Segreteria al termine della presentazione in assemblea.

### Art. 12

Le votazioni, che possono essere per alzata di mano oppure in forma scritta su apposita scheda predisposta dalla Segreteria, prevedono la formula "approvo" o "non approvo". Il Presidente della Commissione di coordinamento, con l'aiuto degli altri due membri della Commissione, seguirà lo spoglio delle schede, che avverrà durante i lavori dell'Assemblea. Darà poi comunicazione sull'esito della votazione.

### Art. 13

Il "documento finale" approvato dall'Assemblea sinodale verrà poi consegnato al Vescovo per la redazione dei provvedimenti che egli riterrà più opportuni. Nel Sinodo diocesano infatti "l'unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri membri hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità" [cfr. can. 466]. "Il Vescovo comunicherà in seguito al Metropolita e alla Conferenza episcopale i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali" [cfr. can. 467].

#### DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1. Codice di diritto canonico – cann. 460-468
2. Congregazione dei Vescovi e Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione *In constitutione apostolica*, (19.3.1997)

